



DETERMINAZIONE N. 43/2019

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 81/2018 e Comunicazione n.81/2018 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 81/2018 concernente l'identità digitale Prot. n. 16364 del 22/10/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 81/2018 del 22/10/2018, acquisita dall’Agenzia per l’Italia digitale in pari data, con prot. n. 16364;

ESAMINATA la Trattazione n. 81/2018 predisposta dal Servizio Affari Giuridici, con la quale si approfondiscono le tematiche contenute nella relativa Segnalazione, in ordine al domicilio digitale dei privati ed alla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, disciplinata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18/12/2017 e in considerazione che il progetto per la realizzazione del Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche , curato da InfoCamere, sotto la responsabilità di AgID, è in fase conclusiva e sarà a breve in esercizio, ma che attualmente non essendo ancora operativo non risulta possibile all’Amministrazione segnalata la consultazione di detto Indice e di conseguenza non si determinano violazioni da parte della stessa, con conseguente proposta di ritenere la segnalazione infondata con archiviazione ;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 81/2018 predisposta dall’Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 81/2018, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione e si ritiene la Segnalazione non fondata, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 81/2018 e Archiviazione n. 81/2018 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Roma, 15 febbraio 2019

Teresa Alvaro

Segnalazione n.81/2018 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Dipartimento risorse economiche comune di Roma
Qualificazione Tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 16364 del 22/10/2018.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Essendo incorso in una sanzione e volendo risparmiare i soldi della notifica, ho trasmesso a mezzo PEC il mio indirizzo di posta certificata al "Dipartimento risorse economiche comune di Roma".*

Il testo della mia mail era il seguente:

omissis, in ottemperanza con il D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata. (18A00263) (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018) “omissis, la risposta è stata che non essendo disponibile, cito testuale, un elenco certificato di domicili digitali, io devo pagare le spese di notifica nonostante la mia comunicazione.”

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, (CAD) modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, il Segnalante lamenta di dover pagare le spese di notifica nonostante la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata in presunta violazione del Decreto 18.12.2017.

Il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. il 16.01.2018 all'articolo 3 *"Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC"*, commi 1 e 2, prevede che *"la notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:*

- a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;*
- b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.*

2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso."

Dalla segnalazione emerge che la contestazione della violazione non è stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito; perciò il caso in esame rientra nel comma 2, dell'articolo 3 del Decreto.

L'elenco pubblico, indicato nel suddetto comma 2, si riferisce a quello previsto dall'art. 6-quater "*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese*" del CAD. Il comma 1 stabilisce che è istituito il relativo pubblico elenco nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis; la realizzazione e gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

Tale elenco pubblico è realizzato da Info Camere, sotto la responsabilità di AgID, ed allo stato attuale, così come comunicato dalla competente Area Soluzioni per la pubblica amministrazione, risulta che:

- è stato presentato da Info Camere ad AgID il prototipo realizzato, la bozza della convenzione, che regola il rapporto fra le parti, e alcuni documenti di corredo. L'adeguatezza del prototipo, la convenzione, gli approfondimenti richiesti dal Garante Privacy, le modalità di avvio in esercizio del servizio previsto dal 6-quater sono attualmente oggetto di valutazione da parte del management AgID.
- si stanno definendo le modalità di trasferimento dei fondi da parte del commissario straordinario ad AgID, come previsto nel recente decreto correttivo del CAD.
- si stanno valutando le azioni per pubblicizzare e supportare il servizio nei confronti dei soggetti che decidono di eleggere il domicilio digitale e per fare in modo che le amministrazioni siano pronte ad utilizzare i dati per l'invio delle notifiche.

Alla luce degli elementi appena esposti, non rilevandosi una violazione da parte dell'Amministrazione segnalata, si propone di ritenere la segnalazione non fondata, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante.

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n.81/2018 – Amministrazione segnalata: Dipartimento risorse economiche comune di Roma Qualificazione Tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 16364 del 22/10/2018.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Essendo incorso in una sanzione e volendo risparmiare i soldi della notifica, ho trasmesso a mezzo PEC il mio indirizzo di posta certificata al "Dipartimento risorse economiche comune di Roma”.*

Il testo della mia mail era il seguente:

omissis, in ottemperanza con il D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 18 dicembre 2017

“Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata. (18A00263) (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)

“omissis, la risposta è stata che non essendo disponibile, cito testuale, un elenco certificato di domicilia digitali, io devo pagare le spese di notifica nonostante la mia comunicazione.”.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle

tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, si osserva che Il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. il 16.01.2018 all'articolo 3 *“Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC”*, commi 1 e 2, prevede che *“la notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:*

a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;

b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del

proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.”

Dalla segnalazione emerge che la contestazione della violazione non è stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito; perciò il caso in esame rientra nel comma 2, dell'articolo 3 del Decreto dovendo ricercare l'indirizzo PEC nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

L'elenco pubblico, indicato nel suddetto comma 2, si riferisce a quello previsto dall'art. 6-quater *“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”* del CAD. Il comma 1 stabilisce che è istituito il relativo pubblico elenco nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis; la realizzazione e gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. Tale elenco pubblico è realizzato da InfoCamere, sotto la responsabilità di AgID. Attualmente il prototipo realizzato da InfoCamere è stato presentato ad AgID e sono in via di perfezionamento le necessarie compesse attività per rendere operativo quanto prima l'Indice in questione .

Pertanto non si rilevano da parte dell'Amministrazione segnalata violazioni a disposizioni del CAD e si ritiene che la Sua segnalazione non possa considerarsi attualmente fondata, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri